



**Comune di
Fucecchio**

**REGOLAMENTO DEL CONTROLLO SULLE
PARTECIPATE E DEL CONTROLLO
ANALOGO SULLE SOCIETA' IN HOUSE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.03.2019



INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 – Modello di governance e fasi del controllo analogo

Art. 3 – Struttura di governance

Art. 4 – Competenze degli organi comunali

Art. 5 – Rappresentanti del comune negli organi di amministrazione delle società partecipate

Art. 6 – Obblighi specifici delle società partecipate

Art. 7 – Diritto di informazione

Art. 8 – Disposizioni finali

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento:
 - disciplina l'attività di controllo esercitato sulle società partecipate e di controllo analogo, come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 175/2016, esercitato dal Comune di Fucecchio sulle società in house, di cui all'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 175/2016, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie ed allo scopo di regolamentare i flussi informativi tra l'amministrazione comunale e dette società;
 - individua i comportamenti delle società partecipate e in house nei confronti del Comune e le diverse competenze degli organi dell'amministrazione comunale in un'ottica di indirizzo e controllo (governance);
 - garantisce la costante separazione tra potere politico di governance della partecipazione societaria in house dell'Ente e lo svolgimento delle funzioni relative all'affidamento a terzi per la gestione di servizi di interesse comunale.
2. Nel caso di "controllo analogo congiunto", come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, il Comune promuove fra gli enti interessati la definizione di modelli di governance tesi al raggiungimento dei medesimi obiettivi, anche mediante gli strumenti previsti dall'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

Articolo 2

Modello di governance e fasi del controllo analogo

1. Il modello di governance disciplina le relazioni con gli organi sociali della società partecipata e definisce un organico sistema attraverso il quale il Comune può esercitare in modo efficace il proprio ruolo di indirizzo e controllo.
2. Il Comune assume atti e comportamenti idonei a far recepire le clausole di governance contenute nel presente regolamento dalle proprie società in house.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo analogo, il Comune, nella persona del suo rappresentante legale, può proporre al Consiglio di Amministrazione delle proprie partecipate in house la discussione di argomenti che, valutata la congruità degli stessi rispetto alle competenze del Consiglio, saranno inseriti nell'ordine del giorno della prima riunione utile secondo l'organizzazione dei lavori del Consiglio medesimo.
4. Le funzioni di indirizzo e controllo analogo si esplicano in tre distinte fasi:
 - a) Indirizzo e programmazione (controllo preventivo)
 - b) Monitoraggio (controllo contestuale)
 - c) Rendicontazione finale (controllo successivo)

a) Fase di indirizzo e programmazione (controllo preventivo)

Il Consiglio comunale approva gli obiettivi strategici e operativi cui l'organismo controllato deve tendere nell'arco temporale del triennio ed individua gli eventuali indicatori di risultato, nell'ambito del Documento unico di programmazione (DUP). A tal fine, le società partecipate trasmettono al Comune, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione previsionale per il triennio successivo, corredata dal parere dell'organo di controllo della società ove presente, contenente gli obiettivi strategici e gestionali, le modalità organizzative previste per il raggiungimento di tali obiettivi, gli investimenti e le fonti di finanziamento, la politica del personale ed il piano delle assunzioni, le iniziative per il contenimento dei costi di funzionamento. Il Comune, nella persona del rappresentante legale, può richiedere la convocazione di un'assemblea dei soci per valutare i documenti di cui al comma precedente, al fine di accertare che gli stessi siano in linea con gli obiettivi dell'Amministrazione.

b) Fase di monitoraggio (controllo contestuale)

Le società partecipate devono trasmettere:

- entro il 30 giugno, una relazione sull'andamento della gestione ai fini della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi che la Giunta sottopone al Consiglio contestualmente al DUP;
- entro il 30 settembre, ai fini della predisposizione della Nota di aggiornamento al DUP, una relazione contenente valutazioni sul risultato presunto della propria gestione al termine dell'esercizio in corso, sulla stima dell'entità dei costi a carico del Comune relativi ai contratti di servizio, il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi assegnati, un'analisi delle eventuali criticità rilevate nel corso della gestione e delle possibili soluzioni.

c) Fase di rendicontazione (controllo successivo)

Il Consiglio approva il Bilancio consolidato. A tal fine, entro il 30 giugno di ogni anno, le società partecipate trasmettono: a) il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche); b) il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economico patrimoniale; c) il rendiconto consolidato dell'esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.(art.93 reg.to contabilità)

La relazione sulla gestione, che deve corredare il bilancio d'esercizio, ai fini del controllo strategico da parte del Comune, deve contenere, oltre alle informazioni previste all'art. 2428 del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni:

- il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Comune in sede di programmazione;
- le criticità rilevate nel perseguimento dei suddetti obiettivi e le proposte ritenute necessarie per il loro superamento;
- l'analisi degli investimenti effettuati e delle relative fonti di finanziamento;
- un'analisi dei principali indici di struttura, finanziari ed economici dell'organismo controllato;
- i risultati dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale adottati ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni;
- informazioni relative all'adempimento degli obblighi disciplinati dai rispettivi contratti di servizio in essere con il Comune, con particolare riferimento al rispetto degli standard di qualità tecnica e gestionale del servizio e degli specifici standard della carta dei servizi a tutela della qualità e dei bisogni dell'utenza di riferimento;
- gli esiti delle visite ispettive degli organi di certificazione o le eventuali prescrizioni ricevute per il mantenimento, il rinnovo o l'ottenimento delle certificazioni possedute.

Articolo 3 Struttura di Governance

1. I controlli sulle società partecipate non quotate sono presidiati e coordinati dal Segretario Comunale, che si avvale del Servizio programmazione e controlli, del Comitato per la governance delle società partecipate e del Responsabile del servizio che presidia i rapporti con le medesime società.
2. Il livello gestionale resta in capo ai Dirigenti dei Settori competenti per materia, con funzioni di gestione e controllo specifico dell'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi eseguiti dalle società, rientranti nella loro sfera di competenza. In particolare spettano ai Dirigenti le seguenti attività, con riferimento alle società partecipate, che svolgono servizi per conto del Comune, ivi comprese quelle in house:
 - Predisposizione, modifica e/o integrazione dei contratti di servizio con le società e dei relativi

- atti conseguenti e gestione ordinaria amministrativa e contabile dei contratti di servizio;
 - Verifica periodica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori definiti nel contratto di servizio e nella carta dei servizi, ivi compresi i risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti, che dovranno essere trasmessi alle scadenze pattuite dalle società al Settore competente per materia;
 - Comunicazione degli esiti della suddetta verifica al servizio che presidia i rapporti con le società partecipate di cui al comma precedente.
 - Trasmissione di un report sui risultati dei controlli sulle società in house, e più in genere sulle società partecipate, al servizio Programmazione e controlli, per consentire la predisposizione del Referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni (art.148 Tuel), che costituisce il nucleo centrale della Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni, redatto in conformità con quanto previsto dall'art.14 comma 4 lett. A) del D.Lgs.n.150/2009.
3. E' costituito un Comitato per la governance delle società partecipate, composto da:
- Sindaco o Assessore delegato in materia di partecipazioni;
 - Assessore competente per materia o suo delegato;
 - Segretario Generale o suo delegato;
 - Dirigente responsabile del Servizio Finanziario o suo delegato;
 - Dirigenti competenti per materia o loro delegati.
- Il Comitato svolge le seguenti funzioni principali:
- Analisi della mission delle società partecipate e delle operazioni straordinarie (quali, ad esempio, liquidazione, fusione, scissione, accordi strategici);
 - Valutazione delle risultanze delle attività di controllo e determinazioni conseguenti;
 - Esame delle proposte di modalità di gestione dei servizi pubblici.
4. Il servizio che presidia i rapporti con le società partecipate svolge le seguenti attività:
- Supporto al Comitato per la Governance;
 - Esame ed istruttoria per l'approvazione degli Statuti delle società partecipate e dei patti parasociali e delle procedure di trasformazione;
 - Monitoraggio e istruttoria degli adempimenti a carattere generale posti dalla legge a carico dell'ente locale in materia di società partecipate;
 - Controllo dei documenti di programmazione e rendicontazione trasmessi dagli organismi partecipati ed elaborazione di un referto sugli esiti di tale controllo. Nel medesimo referto riporta le criticità emerse dal monitoraggio delle misure che le partecipate adottano ai fini della trasparenza e dell'accesso ai servizi da parte degli utenti;
 - Collaborazione con il Collegio dei Revisori del Comune per lo svolgimento delle loro attività di controllo sulle società partecipate;
 - Predisposizione e gestione di una sezione del sistema informativo comunale in cui sono conservati dati e documenti relativi alle società partecipate;
 - Pubblicazioni dei dati in materia di società partecipate previste dalla normative vigente.

Articolo 4

Competenze degli organi comunali

1. In relazione alla specificità degli atti societari, gli organi comunali esercitano le funzioni di indirizzo e di controllo attraverso il sotto indicato riparto di competenze:

a) Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale, oltre alle competenze individuate espressamente dalla legge e dallo Statuto, esprime le proprie funzioni mediante l'approvazione di deliberazioni in materia di indirizzo e di controllo sulle società partecipate, l'approvazione del DUP e dello Stato di attuazione dei programmi, nonché del Bilancio Consolidato.

b) Giunta Comunale

La Giunta Comunale interviene in ausilio e supporto del Sindaco, ogni qualvolta il Sindaco o l'Assessore delegato lo ritenga necessario su ogni questione attinente i rapporti fra il Comune e le società partecipate. In particolare:

- Approva gli eventuali indirizzi strategici necessari per la partecipazione alle Assemblee ordinarie e straordinarie delle società partecipate;
- Assegna le azioni di controllo contenute nel Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente relative alle società partecipate.

c) Sindaco

Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:

- Partecipa direttamente o tramite suo delegato all'assemblea delle società partecipate ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, a secondo della competenza;
- Promuove e partecipa direttamente o tramite suo delegato alle riunioni delle assemblee di sindacato di controllo o dei comitati di coordinamento previsti dai patti di sindacato o dalle convenzioni approvate dal consiglio comunale;
- Nomina con proprio decreto gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale per i quali lo statuto delle società partecipate prevede tale facoltà.

Articolo 5

Rappresentanti del comune negli organi di amministrazione delle società partecipate

1. I rappresentanti del Comune nell'organo di amministrazione delle società partecipate:
 - agiscono nel rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e dichiarano all'atto della nomina di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla normativa vigente e dal D.Lgs. n. 39/2013.
 - si impegnano formalmente a rispettare gli indirizzi programmatici stabiliti per le società e a promuovere e assicurare gli adempimenti previsti dal presente regolamento, al fine di garantire uniformità nei flussi informativi che devono intercorrere tra gli organi sociali e l'ente socio.
 - sono tenuti a fornire al Sindaco e alla Giunta tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici stabiliti dall'ente socio, gli eventuali scostamenti rispetto al budget approvato dall'Assemblea e la presenza di gravi situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale.

Articolo 6

Obblighi specifici delle società partecipate

1. La società partecipata, nei propri documenti di programmazione, si conforma agli indirizzi generali fissati dal Consiglio Comunale nel DUP e nella sua eventuale nota di aggiornamento.
2. La società partecipata è tenuta ad individuare e comunicare al Comune i referenti competenti per le singole attività, al fine di facilitare con spirito di collaborazione lo scambio di informazioni e dati nei tempi richiesti dal Comune.
3. La società partecipata deve garantire l'osservanza degli obblighi previsti dalle vigenti normative di legge nelle seguenti specifiche materie, dandone riscontro attraverso il proprio sito web ufficiale e nelle relazioni che deve trasmettere al Comune ai sensi dell'art.2 :
 - Affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi
 - Assunzioni di personale
 - Affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza
 - Diritto di accesso agli atti della società partecipata, trasparenza e anticorruzione.

Articolo 7

Diritto di informazione

1. Il Comune, nella sua qualità di socio, è titolare di un diritto di informazione riguardante tutti i dati relativi alle società partecipate, nei limiti della legge, dell'autonomia statutaria e della riservatezza dei terzi.
2. Le società partecipate sono tenute a fornire, a richiesta del Comune, tutte le informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti di indirizzo e controllo e a garanzia della massima trasparenza sulle attività svolte, nonché per gli adempimenti normativi posti in capo al Comune per il controllo delle società.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, l'Amministrazione comunale e la società partecipata si conformano alle vigenti disposizioni normative in materia di società partecipate.
2. Il presente regolamento integra la precedente normativa comunale in materia ed abroga e sostituisce quanto previsto dall'art.14 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà esecutiva la relativa delibera di approvazione.